

I CONFERIMENTI DEI SOCI A FONDO PERDUTO ED IN CONTO FINANZIAMENTI

Bellaria, 18 aprile 2011

*Prof. Dott. Francesco
Rossi Ragazzi*

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

I versamenti che i soci decidono di effettuare al fine di finanziare le società partecipate, senza procedere a formali aumenti del capitale sociale, possono assumere la natura di:

- veri e propri conferimenti a titolo di "dotazioni patrimoniali";
- ovvero di finanziamenti a titolo di "capitale di credito".

I FINANZIAMENTI DEI SOCI

Si possono, dunque, individuare le seguenti tipologie di versamenti da parte dei soci:

Conferimenti a titolo di "dotazioni patrimoniali":

- 1) Versamenti in conto capitale;
- 2) Versamenti in conto aumento di capitale;
- 3) Versamenti in conto futuro aumento di capitale;

Finanziamenti a titolo di "capitale di credito":

- 4) Versamenti a titolo di finanziamento.

I CONFERIMENTI «ATIPICI»

- ✓ **Versamenti «in conto capitale» o Versamenti «a copertura perdite»**
- ✓ **Versamenti «in conto aumento capitale»**
- ✓ **Versamenti «in conto futuro aumento di capitale»**
- ✓ **Postergazione dei finanziamenti erogati dai soci di s.r.l. (art. 2467 cod. civ.) rispetto agli altri creditori**

Versamenti in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”

“Versamenti in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”

✓ i soci effettuano nuovi conferimenti non procedendo ad un formale aumento di capitale ed a prescindere dall'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale

✓ secondo una costante giurisprudenza (di merito e della Suprema Corte) tali “conferimenti atipici” non possono essere restituiti ai soci durante la vita della società, ma solo in ipotesi di scioglimento della società medesima

Versamenti «in conto aumento di capitale»

Versamenti «in conto aumento di capitale»

- ✓ quando i soci effettuano nuovi conferimenti in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato e la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio
- ✓ se la procedura di aumento del capitale non si perfeziona i soci hanno diritto a vedersi restituire quanto versato a tale titolo

Versamenti «in c/ futuro aumento di capitale»

Versamenti «in c/ futuro aumento di capitale»

- ✓ i soci effettuano nuovi conferimenti in previsione di un futuro aumento di capitale
- ✓ a differenza dei Versamenti “in conto capitale” o Versamenti “a copertura perdite”, poiché esiste un vincolo di destinazione, qualora non venga deliberato alcun aumento di capitale i soci hanno diritto a vedersi restituire quanto versato a tale titolo

Debiti verso soci per finanziamenti

I **“Versamenti a titolo di finanziamento”** per i quali la società ha obbligo di restituzione devono trovare collocazione in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) **“debiti verso soci per finanziamenti”**

Debiti verso soci per finanziamenti

Att.ne

Ai fini fiscali per i capitali dati a mutuo, gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto.

Se le scadenze non sono stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta.

Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Debiti verso soci per finanziamenti «postergati»

Tale voce (“debiti verso soci per finanziamenti”) assume particolare rilievo nelle società a responsabilità limitata, avendo riguardo al nuovo art. 2467 cod.civ., in virtù del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora i finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”

- ✓ sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto
- ✓ oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Debiti verso soci per finanziamenti «postergati»

Nella Nota Integrativa (2427 19-bis) occorre indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società

- ✓ ripartiti per scadenze
- ✓ e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori

(N.B. Tale indicazione non è richiesta per i bilanci redatti “in forma abbreviata” ove occorre indicare solo il totale dei debiti)

Debiti verso soci per finanziamenti «postergati»

E' fondato ritenere che l'indicazione richiesta dall'art. 2427 19-bis sia riferibile esclusivamente ai finanziamenti dei soci con clausola di “postergazione volontaria” e non ai fini della “postergazione legale” di cui all'art. 2467 cod. civ., senza poi voler considerare che la distinzione tra “finanziamenti fisiologici” e “finanziamenti patologici” (per i quali opera la “postergazione legale” di cui all'art. 2467 cod. civ.):

- ✓ non solo non è oggettivamente individuabile
- ✓ ma non è neppure agevolmente desumibile dai principi della dottrina aziendalistica